

STATUTO

Preambolo

L'Istituto di Riposo Conti Rebuffo ha origini antiche. Esso deriva dalla fusione in un solo corpo, avvenuta il 23 maggio 1865, dei due istituti locali di beneficenza entrambi indirizzati a soccorrere i poveri locali sia sani che infermi ovvero sia la Congregazione di Carità e l'Ospedale di Carità.

In particolare, la Congregazione di Carità fu ordinata con Regie Patenti il 19 maggio 1717 al fine di provvedere al pagamento del servizio medico e dei medicinali per i poveri. Essa continuò ad operare fino al 1937 quando, a seguito della legge n. 847 del 03 giugno 1935, fu fondato l'ECA (Ente Comunale di Assistenza) che ha assorbito e sostituito la Congregazione di Carità la quale ha così cessato di esistere in modo autonomo.

L'Ospedale di Carità di Villafranca Piemonte, invece, sorse a seguito di Regie Patenti date a Racconigi il 6 agosto 1833 dal Re Carlo Alberto anche se per mancanza di mezzi non incominciò a funzionare subito.

Fu solo circa sei anni dopo, ovvero il 23 aprile 1839, che il Conte Carlo Rebuffo di San Michele, intendente della Casa Reale, lasciò in legato testamentario la Cascina denominata "Podere Valleri" del valore di circa 120 giornate di terreno e fece sorgere in frazione Madonna Orti un apposito locale che ottenne il riconoscimento di Ente Morale.

Successivamente e precisamente il 5 gennaio 1869 l'Avv.to Gaspare Rebuffo di Traves legò all'Ospedale cinquantamila lire, cifra con la quale fu possibile acquistare il locale attuale dell'Istituto di Riposo sito in Via Roma 66 a Villafranca Piemonte, adattarlo allo scopo e dotarlo di quanto necessario al suo funzionamento.

Si legge, infatti, nello Statuto Organico dell'Istituto di Riposo Conti Rebuffo del 1966 che l'Istituto di Riposo trae le sue rendite:

- "dalla cascina podere Valleri lasciata all'Ospedale da S.E. il Conte Carlo Rebuffo di San Michele suo primo fondatore con testamento del 10 febbraio 1835;

- con la rendita delle cartelle del debito pubblico intestate all'Istituto e ottenute dal reimpiego del ricavo della vendita della cascina Valleri e di altri numerosi terreni sparsi avvenuta nel 1921;

- da appositi legati ed offerte dei beneficiari come ad esempio oltre a quelli del Conte Gaspare Rebuffo di Travès, quelli, della Contessa Malvina Garnery Barbavara, che il 1° settembre 1937 gli lasciò la cascina Miglioretti; della damigella Carlotta Ojtana, della maestra Maria Lucia Peretti e dell'Avv.to Giuseppe Garneri etc.etc.";

Sempre nello Statuto del 1966 si legge altresì che: "l'Istituto di Riposo Conti Rebuffo è Amministrato dall'Amministrazione dell'ECA di Villafranca Piemonte a mente delle disposizioni testamentarie del fondatore Carlo Rebuffo di San Michele".

Il 13 dicembre 1985 il Presidente della Giunta Regionale dichiara che l'Istituto di Riposo Conti Rebuffo viene riconosciuto come Ipab ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972, il quale continua a dedicarsi all'assistenza agli anziani sia autosufficienti che non autosufficienti, e la sua amministrazione viene affidata a un Collegio Commissariale composto da membri nominati dal Comune secondo le previsioni normative regionali di settore.

Il presente Statuto rispetta le tradizionali e peculiari regole oltre all'ispirazione originaria dell'Ente. La composizione del Consiglio di Amministrazione è coerente con la nuova soggettività giuridica di diritto privato e salvaguarda il valore di Ente Locale garantendo il rapporto con le istituzioni territoriali e la comunità locale.

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata

"FONDAZIONE ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO ETS"

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione ha sede in Villafranca Piemonte, Via Roma 66, nei locali concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune di Villafranca Piemonte (TO).

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Ispirazione e principi etici di riferimento

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica e carità cristiana, essi trovano origine nell'osservanza dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

La Fondazione persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi offerti alle persone assistite presso la propria struttura, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane.

La Fondazione, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale nel settore di prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera "c" articolo 5 D.lgs 117/2017).

La sua attività consiste principalmente:

- . nell'assicurare agli anziani, autosufficienti e non, anche in via temporanea, le migliori condizioni di vita sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale;
- . l'erogazione di servizi sempre più idonei e migliori mirati all'utenza;
- . l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri.

La Fondazione – in particolare – accoglie, presso la propria struttura anziani autosufficienti e non autosufficienti, promuove ed implementa le attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio, al fine di garantire servizi sempre più idonei e migliori.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei

servizi nei settori predetti.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi socioassistenziali, sociosanitari e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria struttura, articolato in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione al domicilio degli utenti di servizi e prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie e correlati servizi alberghieri. La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, promuove altresì:
- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani – sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti – strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca su temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/ mantenimento di malattie invalidanti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere - anche trascrivibili nei pubblici registri - con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 – Accesso ai servizi, rette e tariffe

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo alle persone nate o residenti in Villafranca Piemonte.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o

contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate la Fondazione può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o della tariffa.

Articolo 6 – Divieto di distribuzione di utili – Vigilanza

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 7 – Patrimonio: Fondo di Dotazione - Fondo di Gestione

Il patrimonio della Fondazione ammonta ad almeno 30.000,00 (trentamila) Euro ed è costituito:

a) dal Fondo di Dotazione rappresentato:

- dai beni mobili ed immobili già di proprietà della Fondazione o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

b) dal Fondo di Gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi a qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da Terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al Fondo di Dotazione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato rapportato ad attualità.

Articolo 8 – Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo – tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale – deve fornire la rappresentazione della composizione

patrimoniale della Fondazione e della situazione economico – finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglìoria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il bilancio d'esercizio è accompagnato da idonea relazione e parere del Revisore dei Conti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente della Fondazione
- . il Vicepresidente Vicario
- . l'Organo di controllo
- . il Revisore dei Conti

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione – Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- . due dal Comune di Villafranca Piemonte nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente;
- . uno da parte del Parroco pro-tempore della Parrocchia Santi M. Maddalena e Stefano di Villafranca Piemonte;
- . uno dall'Associazione Asilo Infantile di Villafranca Piemonte;
- . uno dalla Croce Rossa Italiana, sede locale di Vigone;

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d) coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o similari a quelle previste dall'art. 2382 Codice civile;
- e) chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

La carica di Presidente, Vicepresidente vicario o di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco e Assessore del Comune di Villafranca Piemonte;
- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio Regionale;
- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio Provinciale, della Provincia di Torino;
- amministratore dell'Ente gestore istituzionale dei servizi socioassistenziali del territorio ove insiste la Fondazione;
- dipendenti in attività di servizio del Comune di Villafranca Piemonte;
- dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza;
- direttore generale, amministrativo e sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento;

- dirigente dell'Ente gestore istituzionale dei servizi socioassistenziali;
- dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento su convocazione del Vicepresidente uscente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, si insedia su convocazione del Revisore dei conti. L'insediamento viene effettuato entro dieci giorni dalla nomina del consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vicepresidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le dimissioni, la decadenza o la mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate e sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa Responsabilità Civile degli Amministratori, del Segretario e del Responsabile di struttura delle RSA comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo e di colpa grave.

Articolo 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere, fra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente vicario;
- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione;
- approvare il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- deliberare la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario;
- deliberare la nomina, su proposta del Presidente, del Responsabile di struttura delle RSA;
- deliberare la nomina dell'Organo di controllo;
- deliberare la nomina del Revisore dei Conti;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la

gestione della Fondazione e dei servizi;

- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti la dismissione dei beni immobili appartenenti al Fondo di Dotazione della Fondazione;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

Articolo 12 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data e nell'ora stabiliti con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione ai singoli Amministratori almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei conti proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 13 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e Verbalizzazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato della Fondazione nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al Fondo di Dotazione sono validamente

adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Responsabile di struttura delle RSA o ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

Articolo 14 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario e del Responsabile di struttura delle RSA;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

Articolo 15 – Vicepresidente Vicario

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 16 – Organizzazione degli uffici e personale

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definita in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Il Segretario

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della stessa e a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti dal Regolamento di cui al precedente articolo.

Qualora in possesso del titolo di Responsabile di struttura delle RSA ai sensi della normativa regionale, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente

Articolo 18 – Responsabile di struttura delle RSA

Il Responsabile di struttura delle RSA è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Al Responsabile di struttura sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della R.S.A. nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

Il Responsabile di struttura svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Responsabile di struttura partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

Articolo 19 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice civile.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 20 – Revisore dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 21 - Bilanci, Libri Sociali e Contabili

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il

Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 22 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del c.c.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione, a favore di enti del Terzo settore non commerciali, con attività istituzionale analoga che operino nell'ambito del medesimo territorio e, comunque, nell'ambito del territorio del Comune di Villafranca Piemonte, possibilmente individuati contestualmente alla deliberazione di scioglimento.

Oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Pinerolo lì, dieci maggio duemilaventiquattro.

F.TI: Caterina ARALDO
Federico OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 38 (trentotto)
Pinerolo, li 15 maggio 2024